

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **288/1984** (ECLI:IT:COST:1984:288)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **30/10/1984**; Decisione del **06/12/1984**

Deposito del **12/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15833**

Atti decisi:

N. 288

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 348 del 19 dicembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN
- Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof.
GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE
BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n.
160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli

istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal TAR per la Liguria sul ricorso di Serra Franca contro il Provveditorato agli Studi di Genova ed altro, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Serra Franca nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983, pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1983, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 32, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione, degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), nella parte in cui fissano un diverso regime delle assenze per malattia accertata dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a tempo indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 212 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanza n. 291 del 1983 e con ordinanza n. 88 del 1984, né sono prospettati nel presente giudizio argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della questione in esame.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 32, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria R.O. n. 709 del 1983), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.